ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALBERGATORI

PREVENZIONE INCENDI

Importante risultato ottenuto dalla Federalberghi-Confcommercio

Approvate fondamentali modifiche al D.M. 09.4.1994

*

NOVITA' IN MATERIA DI ORARI DI LAVORO

* * * * *

PREVENZIONE INCENDI – approvate modifiche al D.M. 09.4. 1994

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico del Ministero dell'Interno **ha approvato** di recente **un provvedimento contenente le modifiche al vigente D.M. 9.4.1994, in materia di prevenzione incendi,** fortemente auspicate dalla nostra ***Federalberghi*** (*v. not. nn. 11/99 e 2/2002).*

Si tratta di un importante risultato, ottenuto dalla nostra Federazione dopo oltre due anni di intenso lavoro, *grazie anche alla competenza del gruppo di lavoro costituito ad hoc*, che ha saputo convincere le forze politiche a rivedere la normativa vigente, rendendola più flessibile ed aperta alle nuove soluzioni tecnologiche e gestionali che consentono di ottenere risultati soddisfacenti in tema di sicurezza con interventi meno radicali.

In una recente riunione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico, inoltre, si è riusciti ad apportare un ulteriore miglioramento al testo, relativamente alla possibilità di mantenere le scale che immettono nell'atrio di ingresso, anche prive di serramento, rispettando ovviamente alcune particolari condizioni che assicurino comunque la sicurezza.

Dopo la firma del Ministro dell'Interno, il provvedimento dovrà ottenere il benestare dell'Unione Europea, e solo successivamente sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Di seguito riassumiamo le più importanti novità contenute nel provvedimento:

- ***Gli ampliamenti ed alcune ristrutturazioni*** non saranno più da considerarsi come interventi su attività di nuova costruzione qualora i sistemi di vie d'uscita siano compatibili con l'incremento di affollamento.
- ***Sarà consentito mantenere vani o camere con finestre*** che si attestano su corti interne (chiostrine) che non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione che detti vani o camere siano realizzate con strutture di separazione (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe dei vani o camere interessate. Attualmente è richiesta una separazione con strutture di caratteristiche REI 90.
- ***Sarà consentito il mantenimento delle attività ricettive in edifici o locali contigui a vani ascensori***.
- ***Gli elementi strutturali portanti e separanti potranno avere requisiti di resistenza al fuoco minori di quelli attualmente previsti***, in presenza di impianto di rilevazione e di segnalazione d'incendio e, in alcuni casi, di un servizio interno di sicurezza composto da persone munite di attestato di idoneità per addetti antincendio rilasciato dai vigili del fuoco e soggetto a verifica annuale.
- ***I materiali installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere***, potranno essere di classe 1 anche oltre l'attuale limite del 50% massimo della loro superficie totale, in presenza di impianto di rilevazione e di segnalazione d'incendio. *In presenza di particolari condizioni*, sarà anche consentito nei predetti ambienti l'impiego di materiali non classificati, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili fino ad un massimo del 25% della superficie totale.
- ***In tutti gli altri ambienti***, sarà consentito il mantenimento in opera di pavimenti lignei non classificati in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rilevazione degli incendi. ***Sarà consentito*** inoltre l'impiego di rivestimenti lignei non classificati, posti in opera anche non in aderenza a supporto incombustibile, fino ad un massimo del 25% della superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti) a condizione che sia installato sull'intera attività un impianto di rilevazione e di segnalazione d'incendio e che sia presente un servizio interno di sicurezza composto da persone munite di attestato di idoneità per addetti antincendio rilasciato dai vigili del fuoco e soggetto a verifica annuale.

- ***I compartimenti*** potranno anche avere una superficie superiore ai 4000 mq attualmente previsti, fino ad 8000 mq, con l'ulteriore condizione che su tale compartimento venga installato un impianto di spegnimento automatico.
- Sarà ammessa la ***comunicazione diretta di camere con il vano scala*** purché il carico di incendio delle stesse non superi i 20 kg/mq e le caratteristiche di resistenza al fuoco della porta d'ingresso siano congrue con quelle del vano scala.
- ***La capacità di deflusso per i piani oltre il terzo*** potrà essere di 37,5, anziché 33, in presenza di impianto di rilevazione d'incendio. ***In tutti i piani*** si potrà arrivare a 50 in presenza di particolari ulteriori condizioni (oltre alla rilevazione incendio, scale protette, uscita diretta all'esterno dalla scala protetta o condizioni equivalenti).
- ***Anche gli edifici con più di 6 piani*** potranno avere una sola scala, rispettando alcune particolari condizioni, diverse a seconda dell'altezza antincendio dell'edificio.
- ***Nel caso di locali adibiti a sala da pranzo*** *e colazione* di superficie molto grande rispetto al reale affollamento, la capacità di deflusso sarà calcolata sulla base dei valori effettivi di densità di affollamento dichiarati dal titolare dell'attività, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l'esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello stesso titolare.
- ***La larghezza minima delle vie di uscita*** potrà essere di 0,80 metri, anziché 0,90, a condizione che lungo le stesse siano presenti soltanto materiali di classe 0 (con la possibilità comunque di tenere guide centrali di camminamento di classe 1).
- ***Le misure massime*** attualmente previste per i percorsi di esodo ed i corridoi ciechi potranno in alcuni casi essere incrementate di 5 metri, rispettando particolari condizioni.
- Con misure di sicurezza aggiuntive, ***sarà possibile non proteggere l'unica scala*** negli edifici fino a quattro piani fuori terra (attualmente è consentito non realizzare scale di tipo protetto solo negli edifici fino a tre piani fuori terra).
- *Sarà consentito mantenere le scale che immettono nell'atrio di ingresso*. L'atrio di ingresso diventerà parte del percorso d'esodo e pertanto dovranno essere rispettate alcune particolari condizioni.
- ***Sarà consentita la permanenza di attività*** ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, con una altezza antincendio non superiore a 32 metri, a particolari condizioni (attualmente non sono consentite attività ricettive in edifici a destinazione mista di altezza antincendio superiore a 24 metri). ***Sarà ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con l'attività ricettiva***, a determinate condizioni. Inoltre, le misure massime attualmente previste per i ***percorsi di esodo ed i corridoi ciechi*** potranno in alcuni casi essere incrementate di 5 metri, rispettando particolari condizioni. Sempre rispettando ulteriori prescrizioni, nel caso in cui ogni piano sia servito da una sola scala, la superficie massima dei compartimenti potrà essere incrementata di 100 metri quadri.
- ***Per i locali adibiti a deposito*** aventi superficie non superiore a 5 mq e carico di incendio non superiore a 20 kg/mq sarà consentito derogare ai requisiti di resistenza al fuoco e di ventilazione attualmente previsti. Per i locali adibiti a deposito aventi superficie non superiore a 100 mq sarà consentito derogare ad alcuni dei requisiti di ventilazione e compartimentazione attualmente previsti, a particolari condizioni.
- ***Le attività ricettive con capienza*** compresa tra 101 e 200 posti letto ed altezza antincendio non superiore a 32 m potranno installare, al posto di idranti DN45, naspi DN20, rispettando alcune condizioni.

- ***I gruppi frigoriferi*** potranno essere installati in locali di superficie inferiore a quella attualmente prevista se dotati di un sistema di rilevazione e segnalazione di incendio in grado di arrestare il funzionamento dell'impianto.
- ***Il gruppo di pompaggio*** di alimentazione della rete antincendio potrà essere azionato con linea preferenziale (al posto del gruppo elettrogeno) qualora l'ente distributore dell'energia elettrica garantisca la continuità di erogazione (o comunque una indisponibilità non superiore a determinati parametri).

La pubblicazione del provvedimento sulla G.U. è prevista per il prossimo mese di giugno.

Nel riservarci pertanto di tornare sull'importante argomento, informiamo che il testo integrale del provvedimento può essere richiesto presso i nostri uffici provinciali e quelli delle nostre delegazioni.

* * *

NOVITA' IN MATERIA DI ORARI DI LAVORO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che, recependo la direttiva comunitaria n. 104 del 1993, riforma la disciplina dell'orario di lavoro.

Il provvedimento deve essere ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

I contenuti del decreto appaiono maggiormente rispettosi delle esigenze delle imprese del settore turismo rispetto a quanto previsto nella sua versione iniziale *aspramente criticata* dalla nostra **Federalberghi.**

Le soluzioni adottate costituiscono pertanto il frutto dei ripetuti interventi della Federalberghi.

Tra gli aspetti salienti del provvedimento:

– *sono stati attenuati gli obblighi concernenti il riposo giornaliero. Il decreto prevede che, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (nella versione iniziale era previsto il riposo giornaliero di undici ore consecutive);*

– *sono meno rigorosi anche gli obblighi concernenti la comunicazione da effettuarsi in caso di svolgimento del lavoro straordinario. Tale comunicazione deve essere effettuata, a seconda dei casi, ogni quattro, ogni sei o ogni dodici mesi (secondo la precedente formulazione del provvedimento, la comunicazione avrebbe dovuto comunque essere effettuata ogni quattro mesi).*

La nuova formulazione del decreto tiene conto, quindi, della specificità del settore turismo, costellato da imprese aperte al pubblico per 24 ore al giorno per l'intera settimana.

In più si è tenuto conto delle peculiarità delle piccole e medie imprese stagionali al cui interno è frequente il frazionamento dell'orario nel corso della giornata.-

* * *

IL DIRETTORE
dott. V. D'Alessandro

IL PRESIDENTE
rag. N. Molino